
Set Informativo

Volkswagen Financial Services by Linear

Contratto di Assicurazione Danni Ed. 07/2018

Il presente Set Informativo, contenente:

- il Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)
- le Condizioni generali di Contratto comprensive di Glossario
- l'informativa privacy

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Assicurazione Danni Autoveicoli (no R.C.A)

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: Linear Assicurazioni – Prodotto: Auto Volkswagen Financial Services

Linear
Gruppo Unipol

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via Larga 8, 40138 Bologna soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. iscritta all'albo dei gruppi assicurativi n.046. Sito internet www.linear.it, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150 ed è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi al veicolo e alla persona non coperti dalla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.).



Che cosa è assicurato?

Linear, fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale/capitale assicurato), offre coperture assicurative in relazione alle seguenti tipologie di danno:

✓ Incendio e furto:

sono assicurati danni materiali e diretti subiti dal veicolo in caso di incendio o furto o rapina consumati o tentati e i danni subiti durante la circolazione successiva, nonché le spese di immatricolazione relative ad un nuovo veicolo e il rimborso parziale della tassa automobilistica

✓ Assistenza stradale base:

viene fornito un aiuto immediato all'assicurato in caso di difficoltà a seguito di un sinistro, sia con riferimento all'assistenza alla persona, sia con riferimento all'assistenza al veicolo

✓ Eventi Atmosferici:

sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in caso di bufere, trombe d'aria, uragani e cose da essi trasportate, inondazioni, allagamenti, alluvioni, tempeste, mareggiate, grandine, pressione di neve, caduta di ghiaccio, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, cadute di alberi o sassi, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti.

✓ Atti vandalici:

sono assicurate le spese di riparazione relative a danni diretti subiti dal veicolo in seguito a disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo e le spese per la sostituzione o riparazione del parabrezza, del lunotto, dei vetri laterali in seguito a rotture per cause accidentali o danni da parte di terzi.

✓ Cristalli:

sono assicurate le spese per la sostituzione o riparazione del parabrezza per causa accidentale o per danno involontario da parte di terzi.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ non è assicurata la Responsabilità Civile Auto
- ✗ in relazione a tutte le garanzie non sono assicurati i danni cagionati con dolo dell'assicurato o del proprietario e delle persone di cui devono rispondere (in relazione alla garanzia Incendio e Furto anche i danni cagionati con colpa grave)

In relazione alla garanzia Tutela giudiziaria non sono assicurate:

- ✗ le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie
- ✗ le spese di giustizia penale
- ✗ gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze ecc.)
- ✗ le spese sostenute dall'assicurato nel caso di procedura di risarcimento diretto.

In relazione alla garanzia Assistenza non sono assicurati:

- ✗ i veicoli diversi dalle Autovetture ad uso privato che non siano immatricolate in Italia
- ✗ gli indennizzi o le prestazioni alternative a titolo di compensazione qualora l'Assicurato non usufruisca delle prestazioni previste dalla garanzia



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative sono applicati massimali, scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e franchigie (esprese in cifra fissa) che vengono indicati nella scheda di polizza.

L'assicurato non ha diritto alla prestazione nei seguenti casi:

in relazione alla garanzia Assistenza stradale base

! se il sinistro è avvenuto durante gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, o in paesi in stato di belligeranza dichiarata

! se il trasporto non viene effettuato come da indicazioni presenti sul libretto di circolazione e/o per mancanza di conformità alle leggi vigenti

! in caso di mancato pagamento del premio

in relazione alla garanzia Incendio e furto

! se i danni sono causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività

! se i danni sono causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive

! se i danni sono causati da appropriazione indebita

! se i danni sono causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma

in relazione alla garanzia Eventi atmosferici

! se i danni da allagamento sono causati esclusivamente da precipitazione atmosferica

✓ **Infortuni del conducente:**
sono assicurati i danni subiti dal conducente, chiunque sia il soggetto alla guida, in caso di incidente.

✓ **Tutela giudiziaria:**
vengono rimborsate le spese legali e gli oneri per la difesa dell'assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale per i seguenti casi: danni subiti dal proprietario, locatario e conducente (se autorizzato) per fatti illeciti cagionati da terzi, derivanti dalla circolazione del veicolo; controversie relative a danni cagionati a terzi dal proprietario/locatario e conducente (se autorizzato) per effetto della circolazione del veicolo; istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro conseguente ad incidente stradale; ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

✓ **Minikasko:**
sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura in caso di collisione con altri veicoli identificati.

in relazione alla garanzia Infortuni del conducente

- ! se i danni sono causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! in caso di delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato
- ! se i danni sono causati da movimenti tellurici
- ! se i danni sono causati da atti di guerra, insurrezioni
- ! se i danni sono causati da trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti
- ! se il veicolo è guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o allucinogene
- ! se i danni sono causati dalle conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non necessarie per l'infortunio
- ! in caso di infarto

in relazione alla garanzia Tutela giudiziaria

- ! se il veicolo non è coperto da RCA
- ! in caso di controversia tra il trasportato e l'assicurato se il veicolo non è autorizzato al trasporto non è effettuato in conformità alle leggi vigenti
- ! se il conducente non è abilitato alla guida
- ! se il conducente viene multato e/o indagato per guida in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di stupefacenti o per non essersi fermato a prestare soccorso alla persona investita (salvo il caso di successivo proscioglimento)
- ! se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso di velocità
- ! se i danni sono causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo indicato in polizza
- ! per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti da Linear per conto della Compagnia del responsabile, e per le controversie in qualità di debitrice in applicazione della normativa sul risarcimento diretto

in relazione alla garanzia Minikasko

- ! se i danni sono causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività
- ! se i danni sono causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! se il conducente non è abilitato alla guida o guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- ! se i danni sono causati da attività illecita del contraente e/o assicurato
- ! se i danni sono causati da vizi di costruzione
- ! se i danni sono causati da furto, rapina, consumati o tentati oppure derivanti da incendio, esplosione o scoppio



Dove vale la copertura?

Sei assicurato per la garanzia Assistenza:

- **per le prestazioni agli assicurati:** l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché, per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera e del Liechtenstein; l'assicurazione vale altresì per il territorio di tutti gli stati indicati sulla Carta Verde e non barrati. Linear è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
- **per le prestazioni al veicolo:** Paesi per i quali è valida la polizza.



Che obblighi ho?

Quando stipuli il contratto, hai il dovere di comunicare tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del rischio. Inoltre dovrai tempestivamente comunicare a Linear tutte le eventuali variazioni che si presentino in corso di contratto (es. cambio di residenza).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, in relazione alle garanzie opzionali.



Quando e come devo pagare?

Il premio, che è comprensivo di imposte, deve essere pagato anticipatamente al momento della stipulazione del contratto; in caso di frazionamento il premio delle rate successive alla prima deve essere pagato entro le rispettive scadenze. Puoi pagare, attraverso una delle seguenti modalità:

- Carta di credito
- PayPal
- Bonifico bancario sul c/c intestato a Linear Assicurazioni IBAN IT83 F0312702403 000000 112233 indicando nella causale il numero del preventivo o della polizza.
- Utilizzando il codice a barre inviato dalla Compagnia nei circuiti Sisal, Lottomatica e casse COOP se abilitate.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale ed è valido dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sulla polizza e termina alle ore 24 del giorno di scadenza senza necessità di disdetta, se il premio è stato pagato. Altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Non occorre dare disdetta perché la copertura termina automaticamente alla scadenza indicata sulla polizza. Inoltre, in caso di ripensamento, è possibile disdire la polizza entro 30 giorni dall'emissione.

Assicurazione Danni Autoveicoli (no R.C.A)

Linear
Gruppo Unipol

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Linear Assicurazioni

Prodotto: Volkswagen Financial Services by Linear

Data: 07/2018 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via Larga 8, 40138 Bologna soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. iscritta all'albo dei gruppi assicurativi n.046. Sito internet www.linear.it, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150 ed è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.

Il patrimonio netto della Compagnia risultante dal bilancio approvato del 31/12/2017 ammonta a 98,00 milioni di euro, di cui 19,3 milioni per capitale sociale interamente versato e 71,00 milioni per riserve. L'indice di solvibilità per il comparto gestione danni è pari a 1,22 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e quello richiesto dalla normativa. La relazione sulla solvibilità finanziaria è disponibile a questo indirizzo https://www.linear.it/extra/pdf/Relazione_sulla_solvibilita_finanziaria.pdf

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Questa polizza assicura i danni del veicolo diversi dalla RCAuto.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO

Auto sostitutiva	La garanzia può essere acquistata in aggiunta all'assicurazione stradale base e permette all'assicurato di usufruire di un'auto sostitutiva per un numero di giorni pari a quelli necessari alla riparazione (sino a un massimo di 4) in caso di guasto, sinistro, furto o tentato furto oltre i 50 km dalla residenza dell'Assicurato, se la riparazione richiede oltre 8 ore di manodopera. Sono esclusi i periodi di fermo del veicolo per l'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice, e le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. La prestazione è valida solo in Italia e oltre i 50 km dalla residenza dell'assicurato.
Foratura gomme	La garanzia può essere acquistata in aggiunta all'assicurazione stradale base e permette all'assicurato di usufruire della prestazione di traino in caso di foratura o scoppio di una o più gomme a causa di un guasto, incidente, furto tentato o parziale o rapina tentata. Sono esclusi i costi di acquisto degli pneumatici, dei materiali d'impiego per la riparazione, il montaggio e la relativa manodopera. È previsto un solo intervento nell'anno di validità della polizza.
Esaurimento carburante	La garanzia può essere acquistata in aggiunta all'assicurazione stradale base e permette all'assicurato di avere un servizio di fornitura di carburante nel caso rimanga fermo con il veicolo per la mancanza dello stesso. È escluso il costo del carburante ed è previsto un solo intervento nell'anno di validità della polizza.
Montaggio catene	La garanzia può essere acquistata in aggiunta all'assicurazione stradale base e permette all'assicurato di avere a disposizione un servizio di montaggio catene in caso di neve. È esclusa la fornitura delle catene da neve, che devono già essere in possesso dell'assicurato. La polizza assicura fino ad un massimo di un intervento all'anno.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Che cosa non è assicurato”



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni nella sezione “Ci sono limiti di copertura”



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?	Denuncia di Sinistro: In caso di sinistro relativo a garanzie diverse dall'assistenza stradale (Incendio e furto, Eventi atmosferici, Atti vandalici, Cristalli – rottura parabrezza, Infortuni del conducente, Tutela giudiziaria, Minikasko), l'assicurato deve contattare il Servizio sinistri di Linear entro 3 giorni al numero 051 7193456 e successivamente inviare la denuncia effettuata sulla base delle indicazioni ricevute telefonicamente, tramite mail all'indirizzo sinistri@linear.it. In caso di sinistro relativo all'assistenza stradale e alle sue garanzie accessorie, l'assicurato deve contattare il servizio clienti della struttura organizzativa “Pronto Assistance Servizi s.c.a.r.l.” al numero 011/6523205 attivo 24 ore su 24.
Cosa fare in caso di Sinistro?	Gestione da parte di altre imprese: I sinistri relativi alla garanzia Assistenza Stradale e le sue garanzie accessorie vengono gestite dalla società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., società non assicurativa. Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Che obblighi ho?”.
Obblighi dell'impresa	Per il sinistri relativi alle garanzie diverse dall'assistenza stradale (e dalle sue garanzie accessorie) il risarcimento viene effettuato da Linear nei limiti dei massimali, scoperti e franchigie indicati in polizza. Per quanto riguarda i sinistri relativi all'assistenza stradale, Linear, attraverso la società PAS, sostiene il costo delle prestazioni di assistenza nei limiti dei massimali indicati in polizza o rimborsa le spese sostenute dall'assicurato e preventivamente autorizzate.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Quando e come devo pagare?”. Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	In caso di risoluzione anticipata del contratto, Linear provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto degli oneri fiscali. Se la risoluzione viene richiesta dopo 8 mesi dalla data effetto polizza non verrà effettuato alcun rimborso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce"
Sospensione	Non è consentita la sospensione del contratto



Come posso disdire la Polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contraente può esercitare il diritto di ripensamento entro 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza.
Risoluzione	Il cliente ha diritto a richiedere la risoluzione anticipata del contratto se: - non si sono verificati sinistri - ha inviato tutti i documenti richiesti per la polizza



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche e giuridiche, proprietarie e utilizzatori di un'autovettura, che intendono tutelare il proprio patrimonio e la persona.



Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi di intermediazione a carico del cliente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice	È possibile presentare un reclamo con le seguenti modalità: - via posta scrivendo a Linear Assicurazioni - Servizio Reclami, via Larga 8, 40138 Bologna - tramite mail scrivendo a reclami@linear.it - tramite fax al numero 051 7096924 Nella richiesta vanno indicati sempre nome, cognome e codice fiscale (o partita iva) del contraente della polizza. I reclami relativi ai broker devono essere inoltrati direttamente alla sede dell'intermediario, che procederà al riscontro entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di mancata risposta entro il termine di 45 giorni o se la gestione del reclamo non è stata soddisfacente è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331, sito internet www.ivass.it allegando il reclamo presentato a Linear. Per inviare un reclamo ad IVASS è possibile utilizzare l'apposito modulo presente sul sito www.ivass.it, oppure inviare una richiesta contenente i seguenti dati: - nome, cognome e domicilio del reclamante e un eventuale recapito telefonico - individuazione dei soggetti di cui ci si lamenta - breve descrizione del motivo di lamentela - copia del reclamo presentato alla Compagnia e eventuale riscontro fornito dalla stessa - ogni documento utile per descrivere le circostanze

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Per risolvere controversie civili, anche in materia di contratti assicurativi, prima di procedere ad una causa civile è necessario rivolgersi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. L'assicurato dovrà inviare la richiesta di mediazione, depositata in uno di questi organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Via Stalingrado 45, 40128 Bologna anche tramite email all'indirizzo mediazionecivile@unipolassicurazioni.it o tramite fax al numero 051 7096855.
Negoziazione Assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Linear.
Altri Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Perizia contrattuale e arbitrato: L'importo del danno viene concordato tra la compagnia di assicurazione e l'assicurato; in caso di disaccordo tra essi si potrà richiedere una valutazione del danno ad un collegio di periti/medici.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

GLOSSARIO

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

NORME COMUNI

1. ASSISTENZA STRADALE BASE
 - 1 bis - AUTO SOSTITUTIVA
 - 1 ter - FORATURA GOMME
 - 1 quater - ESAURIMENTO CARBURANTE
 - 1 quinquies - MONTAGGIO CATENE
2. INCENDIO E FURTO
3. EVENTI ATMOSFERICI
4. ATTI VANDALICI
5. CRISTALLI - ROTTURA PARABREZZA -
6. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
7. TUTELA GIUDIZIARIA
8. MINIKASKO

GLOSSARIO

Accessori di serie	Equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino.
Accessori aggiuntivi-optional	Equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto e dichiarati all'atto della stipulazione.
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto.
Assistenza	La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza è affidata a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l, Corso Massimo D'Azeglio, 14, 10125 Torino.
Atto vandalico	Atto di violenza operato allo scopo di danneggiare.
CGC	Condizioni Generali del Contratto. Le condizioni contrattuali applicate alla polizza, come esposte nella sezione omonima del presente Fascicolo Informativo.
Codice delle Assicurazioni private	Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Conducente	La persona fisica che guida il veicolo assicurato.
Contraente	La persona fisica o giuridica che conclude il contratto di assicurazione.
Difetto fisico	Perdita o assenza primaria di una parte del corpo (organo o tessuto), oppure di una capacità naturale (difetto funzionale).
Fattori di rischio	Gli elementi presi in considerazione per il calcolo del premio.
Furto	L'atto di sottrazione illecita del mezzo o di parti di esso.
Incendio	La combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine.
Indennizzo	La somma dovuta all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio	È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Intermediario	Volkswagen Financial Services S.p.A. con sede in Milano, Via Carlo Illarione Petitti n. 15 iscritta al Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), in data 12 febbraio 2019 con numero D000621181. Autorità di vigilanza IVASS.
Invalità permanente	Perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Inabilità temporanea	È rappresentata dalla durata della malattia, cioè dal tempo necessario per guarire dalle lesioni riportate a seguito del sinistro e riprendere l'attività ordinaria in riferimento ad una capacità lavorativa generica.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Legge	Il decreto legislativo del 7/09/2005 numero 209 Codice delle assicurazioni private, il Codice Civile ed ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare.
Linear o Impresa	La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.
Polizza	Documento probatorio del contratto di assicurazione ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione da questa assunta. Si intende come Premio netto l'importo depurato dell'imposta sulle assicurazioni.
Quattroruote	Listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.
Rapina	L'atto di sottrazione illecita del mezzo o di parti di esso compiuta mediante violenza o minaccia alla persona.
Risarcimento	La somma dovuta da Linear al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi un sinistro.

Rivalsa	Diritto che Linear ha di recuperare, nei confronti del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a Terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al Risarcimento del danno.
Sinistro	Evento che è causa del danno.
Per la garanzia Assistenza stradale base e per le Prestazioni Auto sostitutiva, Foratura gomme, Esaurimento carburante e Montaggio catene, limitatamente alle garanzie erogate dal Servizio Assistenza di "Pronto Assistance Servizi S.c.r.l." si intendono:	
Assicurato	Il conducente del veicolo purché autorizzato all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste alla sezione 1 bis, agli artt. 1.6, 1.7, 1.8, 1.16, 1.19 della sezione 1 le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Carrozzeria convenzionata	Servizio fornito dal network di carrozzerie convenzionate con Unipol Gruppo.
Centrale Operativa	È la struttura di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo D'Azeglio, 14, 10125 Torino; costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Linear S.p.A., provvede per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Linear S.p.A. stessa, le prestazioni previste in polizza.
Destinazione	La località presso la quale l'Assicurato si stava recando con il veicolo al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti in polizza, che ha determinato la situazione di difficoltà.
Esaurimento carburante	Mancanza del carburante.
Familiare	Parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l'Assicurato ed il convivente more uxorio.
Foratura o scoppio dello pneumatico	Sgonfiamento dello pneumatico a causa scoppio o di foro nella camera d'aria/pneumatico prodotto da un chiodo o da un altro oggetto tagliente.
Guasto	Danno subito dal veicolo, per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incidente	L'evento connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, che provoca al veicolo danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Infortunio	È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Luogo dell'assistenza	Località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste.
Montaggio catene	Ausilio per l'installazione delle catene da neve.
Prestazione	L'assistenza cioè l'aiuto che deve essere fornito dall'Impresa, tramite la Centrale Operativa, all'Assicurato che si trovi in difficoltà a causa di sinistro.
Residenza	Il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Sinistro	Guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio, che colpisca nel corso della durata del contratto il veicolo e/o l'Assicurato e determini la richiesta delle prestazioni pattuite.
Struttura Organizzativa	Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.
Veicoli eccezionali	È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62 del Codice della Strada.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

NORME COMUNI

1. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - Le coperture assicurative offerte sono: Incendio e furto, MiniKasko, Tutela giudiziaria, Assistenza stradale, Assistenza stradale base, Auto sostitutiva, Foratura gomme, Esaurimento carburante, Montaggio catene, Eventi atmosferici, Atti vandalici, Infortuni del conducente, Cristalli (Rottura parabrezza).

2. DURATA DEL CONTRATTO - Il contratto ha durata annuale ed ha validità dalle h. 24.00 del giorno di decorrenza e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. Non trova, pertanto, applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni, previsto dall'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

3. MODALITÀ DI CONCLUSIONE E PAGAMENTO - Per concludere il presente contratto è necessario effettuare il pagamento del premio previsto ed inviare gli eventuali documenti richiesti all'indirizzo e-mail lamiapolizza@linear.it oppure via fax al numero 051.7096928 oppure per posta alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. - Via Larga 8 - 40138 Bologna. Il pagamento deve essere effettuato in via anticipata secondo una delle seguenti modalità:

- carta di credito,
- PayPal,
- bonifico bancario sul conto intestato a Linear Assicurazioni S.p.A. presso Unipol Banca, codice IBAN: IT83 F0312702403 000000 112233 indicando nella causale il numero del preventivo o della polizza.

Potrà inoltre essere utilizzato il codice a barre inviato dalla Compagnia, da utilizzare nei circuiti Sisal e Lottomatica o Casse Coop aderenti.

Se il pagamento è suddiviso in rate, ogni rata intermedia, successiva alla prima, deve essere pagata alla scadenza stabilita, altrimenti la garanzia resterà sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.

4. DIRITTO DI RECESSO - Entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto. **Il Contraente dovrà comunicare a Linear la sua decisione di recedere dal contratto**, a mezzo email all'indirizzo lamiapolizza@linear.it o a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di Linear, Via Larga 8, 40138 Bologna. In questo caso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del recesso, Linear rimborsa al Contraente il premio pagato al netto dell'imposta pagata che per legge resta a carico del Contraente.

5. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO - In corso di contratto il Contraente potrà, a condizione che non si siano verificati sinistri e che abbia effettuato l'invio di tutti i documenti richiesti e necessari al perfezionamento del contratto ed il pagamento degli importi contrattualmente dovuti, richiedere la risoluzione del contratto inviando a Linear la richiesta di risoluzione con espressa dichiarazione di non aver denunciato sinistri nel periodo di validità del contratto, a mezzo email all'indirizzo lamiapolizza@linear.it o a mezzo posta all'indirizzo di Linear, Via Larga 8, 40138 Bologna. Non è consentita la risoluzione consensuale per i contratti di durata inferiore all'anno, nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria.

Il contratto è risolto dalla data di richiesta ovvero di effetto dell'appendice di risoluzione e dalla stessa data Linear effettuerà il rimborso del premio al netto degli oneri fiscali. La risoluzione consensuale non produce alcun rimborso qualora sia esercitata dopo otto mesi dalla data di effetto polizza.

6. ESTENSIONE TERRITORIALE - L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di tutti gli Stati che aderiscono al sistema Carta Verde.

7. NON CEDIBILITÀ E TRASFERIBILITÀ DEL CONTRATTO - Le garanzie assicurative non sono trasferibili su altro veicolo o su altra persona fisica o giuridica, fatto salvo il caso di trasferimento della proprietà del veicolo e contestuale acquisto di altro veicolo intestato al medesimo proprietario o al coniuge in regime di comunione legale dei beni. In tutti gli altri casi di trasferimento di proprietà del veicolo oppure di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione, furto od esportazione definitiva del veicolo, il contratto si risolverà dalle h. 24.00 della data dell'atto di vendita, esportazione definitiva o cessazione, rottamazione, furto del mezzo.

Se il contratto è vincolato a favore della Società di leasing o dell'ente finanziatore, per la risoluzione occorre l'autorizzazione da parte della Società Vincolataria. Resta inteso che in tali casi, qualora si sia verificato un danno totale, opereranno le garanzie nei limiti di cui al presente contratto così come indicati nelle specifiche garanzie.

In assenza di comunicazione in merito alla cessazione del rischio, il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto fino alla scadenza del contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto si veda l'art. 5 delle Norme comuni delle CGC.

8. DENUNCIA DI SINISTRO - L'Assicurato deve denunciare il sinistro entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato stesso ne ha avuto conoscenza, mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

9. LIMITI DELL'INDENNIZZO – In ogni caso l'indennizzo non può superare il valore della somma assicurata. In caso di danno totale la somma indennizzabile si intende per sinistro e comunque per annualità assicurativa. Non sono mai indennizzabili le spese per migliorie e/o modifiche od aggiunte apportate al veicolo assicurato in occasione della riparazione del mezzo. Per i limiti all'indennizzo riferibili alle garanzie si rinvia ai singoli paragrafi successivi.

10. PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI – In caso di sinistro da Furto, Incendio, Minikasko, Cristalli (Rottura parabrezza), Eventi atmosferici e Atti vandalici, gli indennizzi verranno effettuati a favore del proprietario del veicolo.

11. IMPOSTE E TASSE – Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli oneri relativi all'assicurazione derivanti dalla stipulazione del contratto.

12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1. ASSISTENZA STRADALE BASE

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, **l'Assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa** in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde

800 - 47.59.99

al numero:
011 - 6523246

oppure dall'estero:
+ 39 011 - 6523246

oppure se non può telefonare, deve inviare un fax al numero +39 011-6533875

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di targa del veicolo
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Per la conclusione dell'assistenza la Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese eventualmente sostenute ed autorizzate dalla Centrale Operativa stessa.

La Prestazione dovrà **sempre essere richiesta** dall'Assicurato alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne **dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione**. In alternativa, e solo **se autorizzata** dalla Centrale operativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Centrale operativa **non eroga alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni**.

Tuttavia la Società, **nei limiti previsti dalle singole Prestazioni**, rimborserà all'Assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:

- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- lo stesso sia stato trasportato al Pronto Soccorso;
- la Prestazione debba essere erogata all'estero e le procedure da seguire per la sua attivazione impediscano alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

In tali casi l'Assicurato dovrà produrre opportuna documentazione ovvero:

- dichiarazione scritta dell'Assicurato che denuncia alla Società il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa:
- in caso di autorizzazione, il numero di dossier comunicato dalla Struttura organizzativa;
- in caso di intervento dell'Autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell'ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell'auto-soccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle Forze dell'Ordine intervenute sul posto;
- in caso di trasporto d'urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso;
- giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).

CONDIZIONI GENERALI DELL'ASSISTENZA STRADALE BASE

1.1 OGGETTO DELLA GARANZIA - L'Impresa si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, **entro i limiti convenuti** alle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito di sinistro. Tale aiuto consiste in prestazioni in natura che sono materialmente erogate per il tramite di "Pronto Assistance Servizi S.c.r.l." con la quale l'Impresa ha stipulato apposito contratto.

Tutte le prestazioni sotto riportate sono operanti per sinistri connessi direttamente all'utilizzo del veicolo identificato nella scheda contrattuale.

1.2 VEICOLI ASSICURABILI – Le garanzie e prestazioni sono valide esclusivamente per le Autovetture ad uso privato.

1.3 ESCLUSIONI - DELIMITAZIONI - RIVALSA - Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole garanzie, valgono inoltre le seguenti condizioni:

- a. Le prestazioni sono fornite esclusivamente a veicoli immatricolati in Italia regolarmente assicurati con l'Impresa con polizza R.C. Auto e/o incendio e furto.
- b. Nessuna prestazione è dovuta per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- c. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- d. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 c.c..
- e. I veicoli superiori a m.2.80 di altezza potrebbero creare difficoltà nello svolgimento della prestazione, per cui la stessa potrebbe non essere erogata.
- f. Le prestazioni non saranno fornite alle persone trasportate a bordo del veicolo, se il trasporto non sarà effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
- g. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall'Assicurato o in caso mancato pagamento del premio.
- h. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Assistenza" si applicano le disposizioni della legge. Si precisa che la garanzia Assistenza Stradale non è più operante dalle ore 00.00 del giorno successivo alla denuncia di furto del veicolo.
- i. La prestazione di traino gratuito del veicolo non sarà fornita in caso di foratura o scoppio di una o più gomme, qualsiasi sia l'evento in seguito al quale la foratura o lo scoppio si siano verificati.
- l. La prestazione di traino gratuito del veicolo non sarà fornita in caso di mancanza di carburante, qualsiasi sia l'evento in seguito al quale la mancanza sia stata determinata.
- m. La prestazione di traino gratuito del veicolo non sarà fornita in caso di errato rifornimento.
- n. La prestazione di traino gratuito non sarà fornita in caso di assenza delle dotazioni invernali obbligatorie per la circolazione a bordo (catene).

1.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

- a. Per le prestazioni agli assicurati: l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché, per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera e del Liechtenstein; l'assicurazione vale altresì per il territorio di tutti gli stati indicati sulla Carta Verde e non barrati. Linear è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
- b. Per le prestazioni al veicolo: Paesi per i quali è valida la polizza. (In caso di sinistro avvenuto nei Paesi non previsti dalla Carta Verde e sopra indicati, Linear provvederà successivamente a rimborsare le spese sostenute nei limiti di quanto previsto dalle singole prestazioni).

1.5 ECCEDENZE SUI LIMITI DELLE SINGOLE PRESTAZIONI - È possibile erogare prestazioni eccedenti i massimali fissati per ognuna di esse a condizione che l'Assicurato fornisca adeguate garanzie. L'erogazione avverrà, comunque, compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e sarà considerata, per la parte eccedente i massimali pattuiti per ogni prestazione, un prestito.

L'Assicurato dovrà provvedere al rimborso della somma prestata entro 30 giorni dalla data dell'erogazione. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma prestata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

PRESTAZIONI

Servizio di assistenza alle persone ferite

1.6 RIENTRO SANITARIO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato) Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato con costi a carico dell'Impresa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa.

La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi europei.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La garanzia non è operante nel caso in cui l'Assicurato si dimetta dall'ospedale contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

1.7. RIENTRO CON UN FAMILIARE - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato) Qualora, in caso di "Rientro sanitario" in base alle condizioni di cui al precedente art. 1.6 i medici della Centrale Operativa non ritengono

necessaria l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, la Centrale Operativa fa rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato un familiare dello stesso, presente sul posto. L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. **Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.**

1.8. TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato) Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, abbia subito lesioni giudicate non curabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di sua residenza dai medici della Centrale Operativa, previo accertamento delle sue condizioni e del quadro clinico d'intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà, con costi a carico dell'Impresa:

- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano ritenuto più opportuno per la patologia dell'Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
 - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

1.9 CONSULENZA MEDICA - Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione medica più opportuna da effettuare in suo favore.

1.10 INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN ITALIA - Qualora, a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l'Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese dell'Impresa uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

1.11 VIAGGIO DI UN FAMILIARE - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato) Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l'Assicurato, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. **Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.**

Servizio di assistenza relativa al veicolo

1.12 TRAINO - Qualora il veicolo abbia subito un sinistro in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Centrale Operativa provvederà per il traino del veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile, all'officina più vicina in grado di procedere alle riparazioni. Qualora il guasto avvenga nelle ore notturne o nei giorni festivi il traino del veicolo verrà effettuato dal mezzo di soccorso con trasporto al deposito del soccorritore intervenuto; il veicolo verrà successivamente trasferito all'officina convenzionata più vicina dal primo giorno lavorativo utile.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni. Sono inoltre a carico dell'assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparata (percorsi fuoristrada). Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese relative all'intervento di veicoli eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.**

1.13 RIPARAZIONI SUL POSTO - (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA) - Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il guasto ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'officina mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione 2.12 "Traino".

L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

1.14 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato) - Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia ritrovato in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato sul luogo del sinistro o ritrovato, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo.

1.15 AUTISTA A DISPOSIZIONE (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato) - Qualora l'Assicurato

non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato. L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

1.16 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE - (PRESTAZIONE OPERANTE ALL'ESTERO) - Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo risulti irreparabile sul posto, ma riparabile in Italia, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di immobilizzo al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle di custodia all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico dell'Impresa.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

In caso di ritrovamento dopo furto totale o rapina totale, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della denuncia fatta alle autorità di polizia locali.

1.17 INVIO PEZZI DI RICAMBIO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato) - Qualora, in caso di immobilizzo del veicolo, a seguito di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido fino al luogo di immobilizzo del veicolo se in Italia o fino al luogo di sdoganamento più vicino al luogo di immobilizzo del veicolo se all'estero, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle circostanze che i pezzi di ricambio devono essere reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio, che dovrà essere rimborsato entro 30 giorni dalla data dell'invio, e ogni altra spesa di riparazione, mentre il costo di ricerca e spedizione restano a carico dell'Impresa.

1.18 SPESE D'ALBERGO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato) - Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato, oppure a seguito di furto o rapina, e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 80,00 per Assicurato.

1.19 ANTICIPI DI DENARO (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato) - Qualora, a seguito di sinistro, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto le fatture, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, contro rilascio di adeguata garanzia e/o riconoscimento di debito da parte dello stesso.

Al momento della richiesta l'Assicurato deve comunicare l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito ed il tipo di garanzia. La somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 30 giorni dalla data di anticipo, altrimenti sulla stessa verranno conteggiati gli interessi, dalla data di anticipo al saldo al tasso legale in vigore.

La prestazione non potrà essere eseguita se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

1.20 SPESE LEGALI (PRESTAZIONE OPERANTE ALL'ESTERO) - In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, pagherà l'onorario di un legale fino ad un massimo di 260,00 euro per sinistro.

1.21 INTERPRETE A DISPOSIZIONE (PRESTAZIONE OPERANTE ALL'ESTERO) - Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato oppure in caso di ricovero in ospedale per infortunio connesso con la circolazione del veicolo, occorso in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Centrale Operativa provvederà ad inviarlo, tenendo l'Impresa a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ASSISTENZA STRADALE BASE

Le sottostanti Prestazioni Aggiuntive possono essere scelte dal Contraente per ampliare le Prestazioni dell'Assistenza Stradale Base. Per ogni Prestazione aggiuntiva scelta il Contraente dovrà corrispondere il premio previsto per la prestazione opzionata. L'inserimento delle estensioni di garanzia non è possibile in corso di contratto. Le Prestazioni Aggiuntive all'Assistenza Stradale Base sono valide solo per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino.

1 bis - AUTO SOSTITUTIVA - In caso di furto o rapina del veicolo oppure qualora il veicolo resti immobilizzato in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera, in base ai tempiari ufficiali della casa costruttrice e certificate da un'officina dalla stessa autorizzata, la Società mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva di 1200 cc di cilindrata, con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio

convenzionato, per un numero di giorni equivalenti ai giorni lavorativi necessari alle riparazioni, fino ad un massimo di 4 giorni consecutivi (anche festivi o non lavorativi) per sinistro.

La Società tiene a proprio carico i costi per:

- le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri
- Incendio, Furto e Kasko
- eventuali oneri aeroportuali e ferroviari
- la restituzione dell'autovettura presso un centro sito in un comune diverso da quello presso la quale il veicolo è stato consegnato all'Assicurato.

Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, attrezzature specifiche (seggiolini per il trasporto di bambini, catene da neve, portabici, portasci eccetera), le franchigie e scoperti delle coperture assicurative, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Inoltre il centro di noleggio che fornisce l'autovettura sostitutiva può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall'Assicurato, con le modalità che gli saranno indicate dal centro di noleggio stesso. A tal fine, è possibile che l'Assicurato debba fornire i dati identificativi di una carta di credito in corso di validità a lui intestata. La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. La prestazione è operante solo in Italia e viene erogata solo ad oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato.

RIENTRO ALLA RESIDENZA E/O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO - Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia immobilizzato per almeno 3 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica, ferroviario di prima classe o taxi oppure
- un'autovettura senza autista di 1200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. La prestazione è operante solo in Italia e viene erogata solo ad oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato.

1 ter - FORATURA GOMME - A parziale deroga dell'art. 1.3 ESCLUSIONI - DELIMITAZIONI - RIVALSALTA lettera i), In caso di foratura o scoppio di uno o più pneumatici del veicolo assicurato in conseguenza di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'assicurato la prestazione di traino di cui all'art. 1.12. Sono esclusi dalla garanzia e restano perciò a carico dell'assicurato i costi di acquisto degli pneumatici, dei materiali d'impiego per la riparazione, il montaggio e la relativa manodopera. La Prestazione viene erogata con il limite di un solo evento nel corso della durata annuale della polizza assicurativa.

1 quater - ESAURIMENTO CARBURANTE - A parziale deroga dell'art. 1.3 ESCLUSIONI - DELIMITAZIONI - RIVALSALTA lettera l), nel caso in cui il veicolo resti immobilizzato per mancanza di carburante la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'assicurato un servizio di assistenza che provvederà alla fornitura di carburante. Il costo del carburante resta a carico dell'Assicurato. La Prestazione viene erogata con il limite di un solo evento nel corso della durata annuale della polizza assicurativa.

1 quinquies - MONTAGGIO CATENE - Nel caso in cui le condizioni climatiche e stradali rendano necessario il montaggio delle catene da neve già in dotazione al veicolo, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'assicurato un servizio di assistenza per eseguire l'operazione sul posto. La Prestazione viene erogata con il limite di un solo evento nel corso della durata annuale della polizza assicurativa.

2. INCENDIO E FURTO

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo causati da:

- Incendio
- Furto (art.624 c.p.) o rapina (art.628 c.p.) - consumati o tentati.

Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto od alla rapina e i danni agli accessori stabilmente fissati al veicolo **con un limite, per questi ultimi, di € 1.100,00 e uno scoperto del 15%**. Gli accessori stabilmente fissati al veicolo esclusi dal modello di serie del veicolo assicurato saranno oggetto di rimborso **soltanto se dichiarati nel contratto come valore addizionale**.

2.2 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - TASSA AUTOMOBILISTICA - Nel caso in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione, Linear rimborsa, **previa esibizione di documentazione comprovante la perdita di possesso o la radiazione**:

- l'importo massimo di € 260,00 delle spese per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile;

- b. la quota di quanto versato per la tassa automobilistica per ogni giorno tra la data dell'evento e la scadenza della validità in atto.

2.3 ESCLUSIONI - L'assicurazione non comprende i danni:

- a) **provocati da dolo o colpa grave del Proprietario, del Conducente, del Contraente, di chi detiene legittimamente il veicolo e dalle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);**
- b) **avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;**
- c) **verificatisi durante gare o competizioni sportive e relative prove o verifiche previste dal regolamento di gara;**
- d) **conseguenti ad appropriazione indebita;**
- e) **causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.**

2.4 VALORE ASSICURATO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO AL RINNOVO ANNUALE - Il valore del veicolo potrà essere rilevato dalla rivista Quattroruote oppure verrà dichiarato dal Contraente; nel primo caso verrà richiamata nel contratto la condizione particolare "*Valore del veicolo rilevato da Quattroruote*", nel secondo caso verrà invece richiamata la condizione particolare "*Valore dichiarato dal Contraente*".

Su specifica richiesta del Contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo e degli accessori aggiuntivi, al valore dallo stesso indicato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

Limitatamente alle autovetture l'Impresa, qualora venga richiamata sul contratto la condizione "*Valore del veicolo rilevato da Quattroruote*", ad ogni rinnovo annuale, effettua l'adeguamento automatico del valore del veicolo in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote e nella stessa percentuale anche del valore aggiuntivo (cioè, il valore degli equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta ed a pagamento del cliente) inserito in polizza, procedendo alla conseguente modifica del premio delle garanzie Incendio e furto.

L'adeguamento automatico non viene effettuato:

- quando il valore del veicolo assicurato è inferiore alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote;
- quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote, in questo caso nel contratto verrà richiamata la condizione particolare "*Valore Quattroruote non più aggiornabile*". **Qualora il Contraente desideri adeguare il valore assicurato dovrà rivolgersi alla Compagnia.**

Nei casi sopra riportati non verrà adeguato automaticamente nemmeno l'eventuale valore aggiuntivo (cioè, il valore degli equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta ed a pagamento del cliente) inserito in polizza.

2.5 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

2.5.1 Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i criteri di seguito illustrati

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con l'avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche **viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione** con il massimo del 50%. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali. L'indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sotto-assicurazione, si applicherà l'art. 1907 c.c..

Qualora sul contratto sia richiamata espressamente la condizione particolare "*Valore del veicolo rilevato da Quattroruote*" l'indennizzo verrà così determinato:

- a) entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo (cioè, il valore di acquisto) del veicolo assicurato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote al momento dell'immatricolazione; dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione e fino al primo adeguamento, il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote al momento del sinistro;
- b) negli altri casi, l'indennizzo verrà liquidato in base al valore indicato sulla scheda contrattuale.

2.5.2 Nel calcolo dell'ammontare del danno occorre tenere in considerazione le seguenti avvertenze:

- Il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche **viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.**
- **Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali.**
- **L'indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sotto-assicurazione, si applicherà l'art. 1907 c.c..**

2.6 SCOPERTO - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, **previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto riportato sulla scheda contrattuale da calcolare sull'ammontare del danno indennizzabile. L'importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza e, limitatamente alle autovetture, non sarà applicato sulla garanzia incendio.**

2.7 MINIMO NON INDENNIZZABILE - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, **previa deduzione dell'importo fisso pattuito sulla scheda contrattuale e limitatamente alle autovetture non sarà applicato sulla garanzia incendio.**

2.8 DENUNCIA DI SINISTRO - In caso di sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia immediatamente, mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente. In caso di furto o rapina dovrà essere inviata a Linear anche la copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

2.9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO - Linear, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo (scoperti e/o minimi non indennizzabili presenti in polizza), effettua il pagamento del danno mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario non trasferibile.

Per ottenere l'indennizzo l'Assicurato deve produrre a Linear copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo rilasciati dagli Uffici competenti. Linear, in caso di furto o rapina, ha facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo:

1. la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo, se il danno è parziale;
2. il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo;
3. la fattura di acquisto degli accessori assicurati;
4. tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo.

2.10 RECUPERI - Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a informare immediatamente Linear non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri di cui al precedente art. 2.5. Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso rimborsando all'Impresa l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo. Qualora, invece, l'Assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, l'Impresa darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito a vendere conferitole dal medesimo Assicurato all'atto della liquidazione del danno, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita. Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato è superiore all'indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, l'Impresa procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. In nessun caso, la somma incassata dall'Impresa sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene dell'Impresa stessa. L'Impresa comunicherà all'Assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

3. EVENTI ATMOSFERICI

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di bufere, trombe d'aria, uragani e cose da essi trasportate, inondazioni, allagamenti, alluvioni, tempeste, mareggiate, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, cadute di alberi o sassi, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti nei limiti indicati nella scheda contrattuale; **in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato.**

3.2 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO - Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con applicazione di una franchigia assoluta di € 100,00. Si specifica inoltre che:

- Il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche **viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.**
- **Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali.**
- **L'indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sotto-assicurazione, si applicherà l'art. 1907 c.c..**

3.3 ESCLUSIONI - Sono esclusi i danni da allagamento provocati esclusivamente da precipitazione atmosferica.

3.4 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO - Linear, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo presenti in polizza, effettua il pagamento del danno mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario non trasferibile.

3.5 DENUNCIA DI SINISTRO - In caso di sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia immediatamente mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente.

4. ATTI VANDALICI

4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio nei limiti indicati nella Scheda Contrattuale; in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato. Sono compresi: i danni da atti vandalici,

con esclusione di quelli subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione ed in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

4.2 SCOPERTO - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuita da calcolare sull'ammontare del danno indennizzabile.

L'importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza e limitatamente alle autovetture non sarà applicato sulla garanzia incendio.

4.3 MINIMO NON INDENNIZZABILE - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dell'importo fisso pattuito e limitatamente alle autovetture non sarà applicato sulla garanzia incendio.

4.4 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO - Linear, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo (scoperti e/o franchigie) presenti in polizza, effettua il pagamento del danno mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario non trasferibile. Per ottenere il rimborso l'Assicurato deve produrre a Linear copia autentica della denuncia presentata all'Autorità. Linear ha facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo. Si specifica inoltre che:

- Il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.

- Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali.

- L'indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sotto-assicurazione, si applicherà l'art. 1907 c.c..

4.5 ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO - Per quanto riguarda le autovetture, Linear, ad ogni rinnovo annuale, effettuerà l'adeguamento automatico del valore in base a quanto riportato da Quattroruote. L'adeguamento automatico non viene effettuato:

- quando il valore assicurato è inferiore alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote;

- quando il modello dell'autovettura assicurata non è più valutato dalla rivista Quattroruote.

4.6 DENUNCIA DI SINISTRO - In caso di sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia immediatamente, mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente. In caso di furto o rapina dovrà essere inviata a Linear anche la copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

5. CRISTALLI - ROTTURA PARABREZZA -

5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - La garanzia indennizza i danni del solo parabrezza dell'autovettura assicurata per causa accidentale o per fatto involontario di terzi, che renda necessaria la riparazione o la sostituzione del cristallo, ed opera quando il danno non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza. In caso di sostituzione, l'assicurazione comprende anche le spese d'installazione dei nuovi cristalli. La garanzia è prestata per massimo una riparazione e una sostituzione nel corso della durata annuale della polizza assicurativa. L'assicurazione non comprende:

- a) il danneggiamento del parabrezza provocato da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- b) il danneggiamento del parabrezza provocato da atti vandalici ed eventi sociopolitici;
- c) il danneggiamento del parabrezza per tentato furto dell'auto o furto di cose in essa contenute;
- d) i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura del parabrezza.

5.2 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO - L'impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione o la sostituzione del parabrezza quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza. Previa presentazione di regolare fattura, la garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 e con il limite di € 520,00 e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. In ogni caso l'importo rimborsato non potrà superare l'importo risultante dalla fattura.

5.3 DENUNCIA DI SINISTRO - In caso di sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia immediatamente mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente.

6. INFORTUNI DEL CONDUCENTE

6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - L'impresa si obbliga ad indennizzare gli infortuni che qualsiasi persona, compreso il Contraente, dovesse subire alla guida del veicolo identificato in polizza, **purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario. L'assicurazione è valida solo se il conducente è abilitato ai sensi delle disposizioni in vigore.**

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

6.2 ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE - Durante la guida sono compresi in garanzia anche:

- l'annegamento;
- le ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- gli infortuni sofferti in stato di maleore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi prenda parte attiva.

6.3 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - b) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
 - c) da movimenti tellurici;
 - d) da guerra o insurrezione;
 - e) da trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti;
 - f) da stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene.
- Sono inoltre esclusi:
- g) le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni;
 - h) gli infarti.

6.4 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ - Linear liquida l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall'infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.

6.5 MORTE - Se l'infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio, Linear liquida agli eredi il massimale assicurato per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente.

6.6 INVALIDITÀ PERMANENTE - Se l'infortunio ha per conseguenza l'invalidità permanente del conducente e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell'infortunio, Linear liquiderà all'infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata **purché questa sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente**.

Nulla è dovuto per le invalidità permanenti fissate al 3%. Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% del totale l'Impresa liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella seguente:

Tabella ANIA Percentuale Infortuni

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:

un arto superiore	70 %
una mano o un avambraccio	60 %
un pollice	18 %
un indice	14 %
un medio	8 %
un anulare	8 %
un mignolo	12 %
la falange ungueale del pollice	9 %
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito

Per:

anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25 %
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20 %
anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10 %
blocco della prono-supinazione in semipronazione dell'avambraccio e della mano	7 %
paralisi completa del nervo radiale	35 %
paralisi completa del nervo ulnare	20 %
esiti di rottura sottocutanea del bicipite brachiale	4 %

Per amputazione di un arto inferiore:

al di sopra della metà della coscia	70 %
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60 %
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50 %

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:

un piede	40 %
ambedue i piedi	100 %
un alluce	5 %
la falange ungueale dell'alluce	2,5 %
un altro dito del piede	1 %

Per:

anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35 %
anchilosi del ginocchio in estensione	25 %
esiti di frattura del menisco mediale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile	2 %
esiti di frattura del menisco laterale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile	3 %
esiti di lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio	9 %
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto	10 %
anchilosi della sottoastragala	5 %
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno	15 %
esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille	4 %

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:

un occhio	25 %
ambedue gli occhi	100 %

Per:

sordità completa di un orecchio	10 %
sordità completa di ambedue gli orecchi	40 %
stenosi nasale assoluta monolaterale	4 %
stenosi nasale assoluta bilaterale	10 %
esiti di frattura scomposta di una costa	1 %

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:

una vertebra cervicale	12 %
una vertebra dorsale	5 %
12 ^ dorsale	10 %
una vertebra lombare	10 %
esiti di frattura di un metamero sacrale	3 %
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme e dolente	5 %
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2 %
perdita anatomica di un rene senza compromissioni significative della funzione urinaria	15 %
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crisi ematica	8 %

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

6.7 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO - A richiesta dell'Assicurato, Linear, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di € 6.000,00. Nel caso in cui la somma assicurata sia superiore a € 60.000,00, il massimo viene elevato al 10% dell'indennità assicurata.

6.8 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI - In caso di sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia immediatamente, mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo. **La denuncia dell'infornuto, con indicazioni del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione dell'Impresa, entro 3 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L'Assicurato o, in caso di morte, gli eredi devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Impresa.**

6.9 PROVA – È a carico di chi domanda l'indennizzo provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di polizza.

6.10 CONTROVERSIE - In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 6.4 "Criteri di indennizzabilità" le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. **Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente.** È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

6.11 RINUNCIA ALLA RIVALSA - Linear rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infornuto.

7. TUTELA GIUDIZIARIA

7.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - Linear assume a proprio carico **nel limite di € 6.000,00**, le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del proprietario, del locatario e del conducente se autorizzato, per la difesa dei suoi interessi.

7.2 CASI ASSICURATI:

- controversie relative a danni subiti dal proprietario, locatario e conducente (se autorizzato) per fatti illeciti cagionati da terzi, derivanti dalla circolazione del veicolo;
- controversie relative a danni cagionati a terzi dal proprietario/locatario e conducente (se autorizzato) per effetto della circolazione del veicolo;
- istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro conseguente ad incidente stradale;
- ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

7.3 SPESE ASSICURATE:

- le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale o in sede stragiudiziale, comprese le spese per la costituzione di parte civile;
- le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale;
- le spese per la difesa penale in caso di reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- le spese necessarie al dissequestro del veicolo **fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro.**

7.4 DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

 -L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il conducente viene contravvenzionato e/o indagato per guida in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o per inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento, archiviazione od assoluzione, con esclusione del patteggiamento;
- se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso di velocità;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore del veicolo indicato in polizza.

7.5 ESCLUSIONI

 - La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.);
- le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall'art. 149 del Codice delle

Assicurazioni private.

7.6 GESTIONE DEL SINISTRO - Prima di affrontare qualunque spesa, **l'Assicurato deve ottenere il preventivo benestare della Compagnia** mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo, fermo restando a suo carico l'onere di interruzione dei termini di prescrizione. Linear si impegna a far pervenire all'Assicurato, entro 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, la propria valutazione sulla controversia e sull'opportunità di iniziare la vertenza. La Compagnia può richiedere ulteriore documentazione; in tal caso il termine di 60 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione. Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte di Linear, l'Assicurato potrà dare corso all'azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute.

Nel caso in cui Linear non autorizzi l'azione, l'Assicurato può comunque agire per proprio conto e, qualora l'esito gli sia favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

7.7 DIRITTO DI SCELTA - L'Assicurato ha diritto di scegliere un professionista abilitato a norma della legislazione nazionale qualora sia necessario avvalersi della sua opera per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei propri interessi in sede giudiziale o stragiudiziale. In mancanza di designazione, l'Impresa segnalerà all'Assicurato il nominativo di un professionista a cui lo stesso potrà rivolgersi. Linear non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali.

7.8 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - Linear liquiderà all'Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito. **Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, Linear tiene indenne l'Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi entro il limite del massimale stabilito. In ogni caso, l'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali in merito agli onorari agli stessi dovuti, salvo il preventivo consenso di Linear.**

7.9 ARBITRATO IRRITUALE - In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Linear sulla gestione del sinistro, le Parti possono o adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. L'Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. L'arbitro, in mancanza di accordo tra le Parti, sarà nominato su istanza di una di esse dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Circostrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese dell'Arbitro, salvo il caso di esito favorevole all'Assicurato. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.

8. MINIKASKO

8.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - Linear **si obbliga a risarcire la riparazione dei danni** materiali e diretti subiti dal veicolo causati da collisione con altro veicolo identificato verificatasi durante la circolazione, **qualora venga accertata la totale o parziale responsabilità dell'Assicurato nella causazione del sinistro, fino al massimale indicato sulla scheda contrattuale e in proporzione alla quota di responsabilità accertata.**

L'assicurazione è estesa:

- a) alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- b) agli accessori di serie;
- c) agli accessori aggiuntivi non di serie.

8.2 VALORE ASSICURATO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO AL RINNOVO ANNUALE - La garanzia è prestabile solo se il valore del veicolo può essere rilevato dalla rivista Quattroruote. La garanzia è prestabile limitatamente alle autovetture e l'Impresa, ad ogni rinnovo annuale, effettua l'adeguamento automatico del valore del veicolo in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote e nella stessa percentuale anche del valore aggiuntivo (cioè, il valore degli equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta ed a pagamento del cliente) inserito in polizza. **L'adeguamento automatico non viene effettuato quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote: in tal caso la garanzia non sarà più prestabile.**

8.3 ESCLUSIONI - L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di **atti di guerra**, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) cagionati **da dolo** del Proprietario e/o dell'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a **gare o competizioni sportive** ed alle relative prove ed allenamenti;
- d) avvenuti quando il **Conducente non sia abilitato** a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche;
- e) verificatisi in occasione di **attività illecita** del Contraente e/o dell'Assicurato;
- f) determinati **da vizi di costruzione**;
- g) conseguenti e successivi a **furto o rapina**, consumati o tentati, del veicolo oppure derivanti da incendio, esplosione o scoppio.

8.4 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO - Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00.
Non sono indennizzabili le spese per migliorie, modifiche, aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso. **In ogni caso, l'indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro.** Il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.

8.5 DENUNCIA DI SINISTRO - In caso di sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia immediatamente mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente.

8.6 RINUNCIA PARZIALE AL DIRITTO DI RIVALSA - Linear rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 c.c. nei confronti del Conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell'Assicurato.

9. RICORSO AI PERITI IN CASO DI CONTROVERSIA SULLA DETERMINAZIONE DEL DANNO

(CONDIZIONE VALIDA PER LE SEZIONI 2, 3, 4, 5, 8)

In caso di disaccordo sulla determinazione del danno al veicolo le parti, anche a richiesta di una sola di esse, possono affidare con apposito atto l'accertamento sulla causa del danno, la stima e la valutazione tecnica di esso a due periti, nominati uno per ciascuna parte. In caso di disaccordo tra loro i due periti ne scelgono un terzo. In difetto, anche su istanza di una sola delle parti, la scelta sarà fatta dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato.

Le decisioni sono prese dai periti di comune accordo o a maggioranza, con dispensa di ogni formalità, e sono verbalizzate. Ferma ed impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione e/o eccezione sull'indennizzabilità del danno, le parti si impegnano preventivamente ad accettare come vincolante il risultato della perizia (valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla), rinunciando ad ogni impugnativa di essa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di patti contrattuali. **Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono a carico della parte soccombente.**

INFORMATIVA PRIVACY

(Edizione 09/2018)

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni mobili registrati, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi

previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o la Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste.

La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (5).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(6) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv).

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(7) (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (www.linear.it) con sede in Via Larga 8 – 40138 Bologna (BO), UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna, nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate, UniSalute S.p.A. (www.unisalute.it) con sede in via Larga 8, 40138 Bologna.

Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito privacy@linear.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (7).

Inoltre, collegandosi al sito www.linear.it nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulta assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per le finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.
- Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio: (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla CONSAP per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati.
- Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. L'elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Ai sensi dell'art. 121 - comma 1 lettera f) - del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).

Il contratto sarà stipulato tra l'Impresa di Assicurazione e il Contraente attraverso l'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall'Impresa e dal distributore Volkswagen Financial Services S.P.A. che, per tale contratto, impiegano esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni:

- a) su supporto cartaceo;
- b) su supporto durevole non cartaceo;
- c) tramite un sito Internet solo laddove il contraente abbia regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica a lui riferibile ai fini della distribuzione del prodotto.

Nei casi b) e c) il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.

Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo a richiesta del contraente.

Per "supporto durevole" deve intendersi qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate. Per "tecnica di comunicazione a distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

In caso di utilizzo di call center, il Contraente ha il diritto di essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del call center.

Numeri Utili

1 Servizio Clienti Linear

(+39) 051.7193.333

Lunedì / Sabato 8.30/20.00

3 Per denunciare un sinistro

(+39) 051.7193.456

Lunedì / Venerdì 8.30/20.00
Sabato 8.30-14.00

2 Per richiedere assistenza stradale

800.4759.99

24 ore su 24 / Dall'estero (+39) 011.65.23.246